



**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 229 del - 9 MAR. 2017

**OGGETTO: Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo**

Il giorno 09, del mese di MARZO, dell'anno 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Regione Molise, sita in Via Ugo Petrella, 1 – Campobasso -.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Ing. **Gennaro Sosto** prende in esame, per le determinazioni di competenza, l'argomento di cui in oggetto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Alla stregua della istruttoria compiuta del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii., art. 4. comma 2, e art. 17;

VISTA la Legge Regionale n.9 del 01/04/2005 di istituzione della ASREM regionale e messa in liquidazione delle disciolte AA.SS.LL.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26 novembre 2008 "Modifiche alla Legge Regionale 1° aprile 2005, n. 9".

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n.1867 del 26/12/2005, avente ad oggetto la costituzione della nuova ASREM;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Molise n. 156 dell'11/04/2016, con la quale l'Ing. Gennaro Sosto è stato nominato Direttore Generale dell'ASReM - Azienda Sanitaria Regione Molise -;

RICHIAMATO il Provvedimento del Direttore Generale n. 200 del 4/03/2008, avente ad oggetto l'applicazione della Legge 16 gennaio 2003, n.3, sulla tutela della salute dei non fumatori;

VISTE le seguenti fonti normative in materia di fumo in determinati locali e su mezzi di trasporto:

- Legge n. 584/1975 "Divieto di fumo in determinati locali e mezzi di trasporto pubblico";
- Legge n. 689/1981 (artt. 16, 17, 18) "Modifiche al sistema penale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici";
- Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 28 Marzo 2001 "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Legge 448/2001, art. 52, comma 20, sulla determinazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa sul divieto di fumo;
- Legge n. 3/2003, art. 51, comma 2 "Tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'Art. 51, comma 2, della Legge 16 gennaio 2003, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di "tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004;
- Legge n. 311/2004, art. 1, commi 189-190-191 (Legge finanziaria 2005);
- Decreto legislativo n. 6 del 12/01/2016, recante nuove norme in materia di fumo;

**PRESO ATTO** che per l'applicazione della suddetta normativa si rende necessario adottare un apposito regolamento aziendale che ne disponga i relativi adempimenti;

**VISTO** l'allegato regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e l'utilizzo sigarette elettroniche, da approvare;

**CONSIDERANDO** che i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni al divieto di fumo verranno introitati dall'Azienda "Sanzioni amministrative Fumo" (salvo eventuale diversa disposizione previste dalla Regione Molise);


**RITENUTO** altresì necessario porre in essere diversi adempimenti per l'applicazione del suddetto regolamento, quali l'autorizzazione di un corso di formazione per i soggetti incaricati di far applicare il divieto di fumo e l'acquisto dei cartelli plastificati con il divieto di fumo, con il logo ASReM, le prescrizioni di legge e con i nominativi dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione;

#### PROPONE

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

- 1) di approvare il "Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e utilizzo sigarette elettroniche", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);
- 2) di Nominare un Responsabile Referente Aziendale per la corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo;
- 3) un corso di formazione per i soggetti incaricati di far applicare il divieto di fumo e l'acquisto dei cartelli plastificati con il divieto di fumo, con il logo ASReM, le prescrizioni di legge e con i nominativi dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione;
- 4) dare atto che i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni al divieto di fumo verranno introitati dall'Azienda al conto ricavo n. IT03B05388703800000000536260 "Sanzioni amministrative Fumo" (salvo eventuale diversa disposizione previste dalla Regione Molise);

IL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



## IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dalla U.O.C. nonché della dichiarazione di legittimità tecnica e amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

### DELIBERA

Per quanto rappresentato in narrativa, di:

- 1) Di approvare il "Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e utilizzo sigarette elettroniche", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato n. 1**);
- 2) Nominare il Sig. Franco Scarsella, quale Responsabile Referente Aziendale per la corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo, cui sono affidati i compiti e le responsabilità previste dalle norme vigenti in materia di divieto di fumo, come previsti dalla normativa richiamata in premessa e ai fini esemplificativi ma non esaustivi di seguito riassunti:
  - a) dare disposizioni in ordine al posizionamento dei cartelli sul divieto di fumare;
  - b) individuare le aree adiacenti ai percorsi assistenziali sulle quali estendere il divieto di fumo;
  - c) fornire all'agente accertatore designato tutti gli strumenti idonei per ottemperare agli obblighi di legge sul divieto di fumo (quali l'elenco delle funzioni dei medesimi, i verbali di accertamento della infrazione etc., le norme di riferimento etc.);
- 3) Nominare con atto formale i soggetti "agenti accertatori" cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, accertare e contestare le infrazioni, nonché comunicare al Responsabile Referente Aziendale tutte le variazioni dei nominativi degli stessi a seguito di loro cessazione in tale funzione;
- 4) Di dare atto che i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni al divieto di fumo verranno introitati dall'Azienda al conto ricavo n. IT03B0538870380000000536260 "Sanzioni amministrative Fumo" (salvo eventuale diversa disposizione previste dalla Regione Molise);
- 5) Di autorizzare un corso di formazione per i soggetti incaricati di far applicare il divieto di fumo;
- 6) Demandare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione gli adempimenti relativi all'organizzazione del corso;
- 7) Autorizzare l'acquisto dei cartelli plastificati con il divieto di fumo, con il logo ASReM, le prescrizioni di legge e con i nominativi dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare l'infrazione;
- 8) Demandare al Responsabile della U.O.C. Patrimonio ed Economato della ASReM l'acquisto dei cartelli con le specifiche suddette;

- 9) Trasmettere il presente atto per quanto di relativa competenza ai Direttori delle U.U.O.O.C.C. Bilancio e Rilevazioni Contabili e Affari Legali della ASReM;
- 10) Trasmettere altresì il presente atto a tutti Dirigenti Responsabili delle strutture della ASReM e divulgarlo anche tramite sito internet aziendale;
- 11) Trasmettere il presente atto alla Regione Molise;
- 12) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Ing. Gemaro Sosto*

  
IL DIRETTORE SANITARIO  
*Dr. Antonio Lucchetti*

  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*Dr. Antonio Forciniti*

Si certifica, su analoga dichiarazione dell'impiegato addetto, che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo on-line di questa ASREM il 9 MAR. 2017.....e che vi rimarrà per dieci giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della Legge Regionale n. 8 del 22/02/2010.

Campobasso, li ..... 9 MAR. 2017



Il Dirigente della U.O.C. Affari Generali  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Sabrina de Rensis)

*Sdr*

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Campobasso, li - 9 MAR. 2017



Il Dirigente della U.O.C. Affari Generali  
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Sabrina de Rensis)

*Sdr*



86100 Campobasso - Via Ugo Petrella, 1

Tel. 0874/4091 – Fax 0874/412190

*direzione.generale@asrem.org*

CF/P.Iva 01546900703

Direzione Generale

Campobasso li, - 9 MAR. 2017

## **ALLEGATO N. 1**

### **Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo e sigarette elettroniche**

#### **Art. 1 - Oggetto e Finalità**

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Regionale Sanitaria Molise della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero di fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, preventivamente individuate e segnalate dal Responsabile Antifumo individuato dalla Direzione Generale come Responsabile della vigilanza e della corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo.

Il divieto di fumo si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa;

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda;

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

### **Art. 3 - Divieto di fumo**

È vietato fumare e utilizzare le sigarette elettroniche presso tutti i locali dell'Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d'uso o altro).

Ai sensi decreto legislativo n. 6 del 12/01/2016, recante nuove norme in materia di fumo, il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell'Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dal Responsabile Aziendale antifumo e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica e perimetrate, ove sia possibile, per la presenza di una congrua superficie a terra.

È vietato fumare, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque per conto di questi utilizzati.

#### **Spazi Consentiti:**

Per effetto del divieto di fumo, all'interno dell'Azienda non sono previsti spazi riservati ai fumatori eccetto, per ragioni terapeutico-relazionali, il datore di lavoro ha la facoltà di realizzare aree per fumatori con i requisiti tecnici previsti dal D.P.C.M. 23 Dicembre 2003 all'interno o all'esterno dei Reparti di Psichiatria presso i P.P.O.O. della A.S.Re.M. Detti locali sono adibiti a zona fumo limitatamente ed esclusivamente per particolari tipologie di pazienti presenti in regime di ricovero, nel rispetto, comunque, dei diritti dei pazienti e del personale rispetto ai rischi ed alle conseguenze del fumo passivo.

### **Art. 4 - Informazione sul divieto**

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni.

Nelle strutture con più locali, oltre al cartello da situare in tutti i luoghi

di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

#### **Art. 5 - Agenti accertatori**

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati come Agenti Accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale.

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare:

a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;

b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

c) notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore).

L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre seguenti elementi:

a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Responsabile Referente Aziendale per la corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo;

b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o



notificazione del verbale di accertamento;

c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81: al trasgressore viene consegnato copia del verbale di accertamento con le modalità di pagamento all'Azienda Sanitaria Regionale Molise.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:

1. una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
2. una copia viene trasmessa tempestivamente Responsabile Referente Aziendale, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
3. una copia viene conservata presso l'Ente in cui è stata accertata la violazione.

#### **Art. 6 - Sanzioni**

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi 189- 190-191).

In particolare:

• per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;

- € 27,50 per violazione in area aperta;
- € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza;

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.

• per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione: da € 220,00 a € 2.200,00.

#### **Art. 7 - Modalità e procedure di pagamento**

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge

n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Responsabile Referente Aziendale per la corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo o richiedere di essere sentito dal medesimo.

#### **Art. 8 - Rapporto**

L'Agente accertatore effettua immediatamente il rapporto dell'avvenuta sanzione, senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto al Responsabile Referente Aziendale per la corretta applicazione della normativa sul divieto di fumo ad accertare il pagamento e ad emanare l'ordinanza di ingiunzione o archiviazione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore.

Negli altri casi, deve trasmettere tempestivamente i documenti al suddetto Responsabile Referente Aziendale, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero dal Responsabile Referente Aziendale, secondo la procedura di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.

#### **Art. 9 - Proventi delle sanzioni.**

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano alla A.S.Re.M. ( salvo eventuale diversa disposizione previste dalla Regione Molise) e sono dalla stessa utilizzati per finanziare attività di promozione ed educazione sanitaria.

#### **Art. 10- Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo**

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:

- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto;
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta;

- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta;
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

**Art. 11 - Decorrenza.**

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento deliberazioni e sostituisce integralmente le precedenti deliberazioni.

*IL DIRETTORE GENERALE*  
*(Ing. Gennaro Sosto)*

